

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
(Provincia di Sondrio)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL TRANSITO SULLE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI
COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 4/2020, pubblicata in data 06.04.2020 ed in vigore dal 21.04.2020;

-modificato con delibera di C.C. n. 11/2021, pubblicata in data 11.05.2021

- modificato con delibera di C.C. n. 23/2022, pubblicata in data 01.04.2022

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Art. 1 Ambito di applicazione

Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito.

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali nel Comune di Villa di Chiavenna, ai sensi dell'art. 59 della L.R 31/2008, come sotto denominate:

- strada dei monti:

1. Canete-Scalotta, cl.transitabilità IV°
2. Pegolera – Voga- Roncaiola, cl.transitabilità IV°
3. Scalotta - Cantone, cl.transitabilità IV°
4. Castano-Vertura, cl.transitabilità IV°
5. Puri – Bondea-Terra dei Corvi-Scalotta, cl.transitabilità IV°
6. Campaccio – Laghetti, cl.transitabilità IV°

- strade di fondovalle :

7. Posa-Bregalone- inizio strada ASP per Savogno, cl.transitabilità I°
8. Bregalone – Brigola, cl.transitabilità III°
9. Bregalone – Motta, cl.transitabilità II°
10. Ganda di Motta, cl.transitabilità IV°
11. Giavera-Luzzuolo, cl.transitabilità II°
12. Dogana – Guaita 1° lotto, cl.transitabilità III°
13. Bregalone- Savogno (di competenza del Comune di Piuro)
14. Peree- Ruina-Costa (in progetto)

come da planimetria allegata alla lettera A.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di pubblica utilità, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tale Soggetto potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione su tutte le strade agro-silvo-pastorali è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o, se nominato, del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale Scalotta potrà essere provvista di idonea barriera munita di chiave.

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Gli eventuali tratti di strade agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica dovranno essere sempre chiusi salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Art. 5 Obblighi particolari

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 6 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 7 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 8 Aventi diritto

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione al transito su tutte le strade agro-silvo-pastorali:

- a) I residenti nel comune di Villa di Chiavenna
- b) I proprietari e gli affittuari di immobili, impianti e infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada del Comune di Villa di Chiavenna e i seguenti congiunti: coniuge, parenti in linea retta entro il secondo grado, generi e nuore.
- c) I proprietari e gli affittuari di immobili, impianti e infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada ma situati nel Comune confinante di Piuro facente parte della Comunità Montana della Valchiavenna e i seguenti congiunti: coniuge, parenti in linea retta entro il secondo grado, generi e nuore;
- d) I proprietari e gli affittuari di immobili adibiti ad abitazione su tutto il territorio comunale.
- e) Persone o enti che svolgono attività edili, agro-forestali, trasporto, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
- f) Chiunque ne faccia regolare richiesta per motivi turistici.

I possessori di un permesso di transito rilasciato dal Comune di Piuro sulla strada forestale "Bregalone-Savogno" hanno il diritto di transitare sul tratto di strada agro-silvo-pastorale "S.Giuseppe- Bregalone" senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Comune di Villa di Chiavenna. Il Comune di Piuro verserà annualmente al Comune di Villa di Chiavenna una quota in percentuale degli importi dei permessi rilasciati.

Art. 9 Domanda di autorizzazione al transito

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

La domanda di autorizzazione al transito (tipo A, B, C e D, E) deve essere presentata alla Proprietà o, se nominato, al Gestore, direttamente dall'avente diritto o suo delegato, anche tramite l'utilizzo di applicativi software autorizzati dalla Proprietà o Gestore.

Essa deve contenere le generalità dell'avente diritto, la residenza, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, ovvero la data di utilizzo del permesso giornaliero, la descrizione del mezzo motorizzato di proprietà con l'indicazione del numero di targa, marca o modello, gli estremi catastali dell'immobile da raggiungere per i soli proprietari o affittuari che richiedono il permesso annuale.

Gli ultrasessantacinquenni e gli invalidi certificati che richiedono il permesso nominativo (A3) hanno l'obbligo di non cedere il documento autorizzativo.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per svolgere attività specifiche (B) (ad es.: per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, i veicoli utilizzati per il transito e il carico massimo, il conducente del veicolo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o, se nominato, dal Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, dopo versamento della quota richiesta. Il permesso dovrà essere collocato in maniera ben visibile sul mezzo autorizzato al transito per eventuali controlli.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

autorizzazione di tipo	A	validità annuale
autorizzazione di tipo	B	validità durata dei lavori
autorizzazione di tipo	C	validità giornaliera
autorizzazione di tipo	D	validità giornaliera
autorizzazione di tipo	E	validità giornaliera

L'autorizzazione di tipo A può essere rilasciata ai soggetti di cui all'art. 9 per i seguenti veicoli : ciclomotori-autovetture-autocarri fino a 35 ql - motoveicoli - macchine agricole.

L'autorizzazione di tipo "A" è suddivisa nei seguenti tipi:

A1) veicoli del residente nel Comune di Villa di Chiavenna;

A2) veicoli del proprietario o affittuario con regolare contratto, di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada o congiunti (coniuge, parenti in linea retta entro il secondo grado, generi e nuore);

A3) AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA per ultrasessantacinquenni e invalidi certificati in possesso di regolare contrassegno di circolazione e sosta per persone invalide ai sensi del D.P.R. n. 503/1996 e D.P.R. n. 495/1992), proprietari o affittuari di immobili situati nelle zone servite dalla strada. Il permesso dovrà essere ben visibile sul cruscotto durante la sosta. E' vietata la cessione del permesso nominativo;

A4) veicoli di proprietari o affittuari di immobili, impianti e infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada nel Comune confinante di Piuro facente parte della Comunità Montana della Valchiavenna o congiunti (coniuge, parenti in linea retta entro il secondo grado, generi e nuore);

A5) veicoli di proprietari o affittuari di immobili adibiti ad abitazione nel territorio comunale o loro coniuge e figli;

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

L'autorizzazione di tipo B può essere rilasciata a tutti i soggetti di cui all'art. 9 per tutti i veicoli di cui al seguente art. 13 per sé o per terzi per PARTICOLARI ATTIVITA' SUL TERRITORIO SERVITO DALLA STRADA:

B1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività connesse ad attività agro-forestali (taglio boschivo);

B2) esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B3) pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B4) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa per i quali esiste specifica autorizzazione edilizia;

L'autorizzazione di tipo C può essere rilasciata a tutti i soggetti di cui all'art. 9 per tutti i veicoli di cui al seguente art. 13 CHE SVOLGONO PARTICOLARI ATTIVITA' SUL TERRITORIO SERVITO DALLA STRADA:

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali (rilievi, martellate riguardanti il taglio boschivo,...), ed edili (relazioni geologiche, tecniche, ecc.);

C2) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio ed all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

C3) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali e turistiche purchè debitamente documentate;

L'autorizzazione di tipo D può essere rilasciata per tutti i veicoli di cui al seguente art. 13 per manifestazioni, sagre, feste:

D1) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

D2) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

L'autorizzazione di tipo E "Permessi turistici" può essere rilasciata esclusivamente per il transito di motocicli, autovetture, autocarri adibiti a trasporto persone:

E1) Permessi giornalieri rilasciati per un numero massimo stabilito dalla Giunta Comunale, dedicati agli utenti non residenti, non proprietari o affittuari, di immobili.

E2) Permessi giornalieri rilasciati a residenti, proprietari, affittuari di immobili situati nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale o, se nominato, il Gestore possono delegare esercizi pubblici o commerciali del luogo per il rilascio dei permessi giornalieri.

I permessi potranno essere rilasciati anche attraverso distributori automatici e/o acquistati via Internet, con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 11 Registro permessi

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

La Proprietà o, se nominato, il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati in modalità cartacea, con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare soltanto le macchine agricole, le macchine operatrici, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, gli autocarri (come classificati Codice della Strada) che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Le strade in oggetto presentano ampi tratti accidentati ed impervi, frequentemente sono sprovviste di parapetti, pertanto sulle stesse potranno transitare solo mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità da parte della Proprietà.

Art. 13 Limiti di transito

Le strade di accesso al bosco devono essere chiuse al transito di mezzi motorizzati non di servizio o degli aventi diritto mediante la collocazione di cartelli di divieto e di apposita sbarra. Nei boschi, nei pascoli e nei maggenghi è vietato il transito con autoveicoli e motoveicoli.

Il transito motorizzato con fuoristrada è altresì vietato sulle strade al di fuori di quelle elencate nel presente regolamento, mulattiere e sentieri comunali esistenti. Eccezionalmente il responsabile del servizio competente potrà rilasciare specifici permessi per attività lavorative.

Gli automezzi autorizzati dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (Deliberazione Giunta Regionale 8 Agosto 2003 – N. 7/14016).

Class e di transit abilità	Fattore di Transitabilità		Larghezz a minima (m)	Pendenza (%)			Raggi o torna nti (m)
	Mezzi	Carico ammissi bile (q)		Prevalente	Massima		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimension i 90CV	100	2	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Su richiesta dell'avente diritto potrà essere concessa una deroga al limite di peso.

La proprietà o il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria come da successivo art. 17.

In qualunque momento la strada potrà essere chiusa al traffico per motivi di pubblica sicurezza.

E' vietato il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 14 Esenzioni

Sono esentati da limitazioni gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio della Comunità Montana della Valchiavenna, del Comune di Villa di Chiavenna, del Comune di Piuro ed i veicoli di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali.

Sono inoltre esenti da limitazione: i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie, solo se a bordo di veicoli di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Art. 15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 61, comma 10, della L.R. 05.12.2008, n. 31 e successive modifiche e/o integrazioni, con immediata interruzione del transito.

La sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.

L'Amministrazione comunale, o se nominato il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati compreso l'utilizzo improprio del permesso nominativo A3 di cui all'art. 10, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Le infrazioni potranno essere rilevate dagli organi incaricati anche attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale.

Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e sarà stabilito a discrezione del Gestore competente.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori ma non oltre 6 mesi ed eventualmente rinnovabile.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C, D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera. La Giunta Comunale annualmente potrà valutare di estendere la validità del permesso giornaliero.

Art. 17 Polizza fidejussoria

La Proprietà o, se nominato, il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, con particolare riferimento alle autorizzazioni di tipo B, C e D dell'art. 11, la sottoscrizione di una cauzione o polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Art. 18 Manifestazioni

Per esigenze connesse allo svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o, se nominato, il Gestore potranno consentire, per il solo giorno in oggetto, la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutta la segnaletica e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o, se nominato, dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Il Sindaco per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti sopra citati, anche soggetti di volontariato.

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento (con esclusione di quelle indicate all'art. 15) è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; autorità competente a rivedere il rapporto è il Sindaco del Comune di Villa di Chiavenna.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o, se nominato, del Gestore. L'Ente proprietario dovrà accantonare su apposito fondo vincolato i proventi derivanti dalla gestione delle strade agro-silvo-pastorali:

- parte dei proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive;
- l'ammontare dell'importo versato da ogni soggetto autorizzato al transito che sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o, se nominato, dal Gestore.

Ogni anno la Proprietà o, se nominato, il Gestore stilerà una relazione sui lavori da effettuare e determinerà le nuove tariffe per l'autorizzazione al transito.

L'Amministrazione Comunale potrà integrare il fondo di cui sopra con risorse proprie.

Art. 23 Ammontare dell'importo

La Giunta Comunale approverà di anno in anno le tariffe nel rispetto delle normative di cui al presente regolamento.

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Il costo delle autorizzazioni al transito potrà oscillare in base al tipo di permesso, alla strada da percorrere, al veicolo, e al periodo di validità (potranno essere adeguate in base all'indice ISTAT):

tra 1,00 e 100 euro	per i permessi di tipo A (eccetto A3 invalidi, di cui all'art. 9, il cui permesso è gratuito)
tra 1,00 e 10 euro al mc	per il legname trasportato (B1-C1)
tra 1,00 e 100 euro	per altri permessi di tipo B
tra 1,00 e 15 euro	per altri permessi di tipo C D E

Art. 24 Giornata delle strade

Potranno essere istituite, riprendendo una antica tradizione, le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Controlli

La Proprietà e il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.